

Legge regionale 13 febbraio 2015 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 11/08/2020

## **Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa.**

### **Art. 12**

*(Finalità e ambito di applicazione del sistema dei controlli interni)*

1. Il sistema dei controlli interni dell'Amministrazione regionale è finalizzato a:

- a)** garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- b)** valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;
- c)** verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
- d)** valutare la prestazione organizzativa e individuale del personale;
- e)** verificare il rispetto degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni;
- f)** vigilare sull'amministrazione del patrimonio regionale;
- g)** vigilare sulle società strumentali totalmente partecipate dalla Regione.

2. Il sistema dei controlli interni definito dal presente capo si esplica nei confronti dell'azione e del personale dell'Amministrazione regionale, nei confronti delle società strumentali totalmente partecipate dalla Regione nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, nonché, secondo i rispettivi ordinamenti, nei confronti dell'azione e del personale degli enti regionali di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres. (Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali).